DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1978

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1975 in almeno uno degli Stati membri e soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1977, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda possa essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;

considerando che la Commissione, con decisione 78/123/CEE del 28 dicembre 1977 (3), ha prorogato per la maggior parte di dette varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1977, fino al 31 marzo 1978 ;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l'esame della domanda francese per dette varietà ;

considerando che le varietà elencate nella presente decisione o le varietà dello stesso tipo erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che esse non sono sufficientemente omogenee o che esse vi possiedono un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Francia ;

considerando che per le varietà Nika (dactylis), Bernburger annua, Nowester (loglio d'Italia/Westervoldigo), Naki (loglio perenne), Para e SK 45 (fleolo) gli altri Stati membri hanno accettato questi risultati ; che si può quindi constatare che queste varietà non corrispondono in Francia per l'insieme delle loro qualità, per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della suddetta direttiva) ;

considerando che per le varietà Sania (frumento tenero) e Kroko (colza) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che in Francia esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenee per quanto riguarda un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della direttiva summenzionata) ;

considerando che per le varietà Dagoma, Iris, Luna Roskilde, N.F.G., Unke Pajbjerg (dactylis) e Eskimo (fleolo) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che esse non corrispondono in Francia, per quanto concerne la resistenza ad organismi nocivi senza essere compensata da altre caratteristiche favorevoli (articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della succitata direttiva) ai risultati ottenuti da un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva suddetta) ;

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per dette varietà ;

considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda francese ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.
(3) GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1978:

I. **Piante foraggere**

1. Dactylis glomerata L.
   Dagoma
   Iris
   Luna Roskilde
   N.F.G.
   Nika
   Unke Pajbjerg
2. Lolium multiflorum Lam.
   Bernburger annua
   Mowester
3. Lolium perenne L.
   Naki
4. Phleum pratense L.
   Eskimo
   Para

   SK 45

II. **Piante oleaginose e da fibra**

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Kroko

III. **Cereali**

Triticum aestivum L.
Sania.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH